



**TRIBUNALE DI ROMA**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

***IL TRIBUNALE DI ROMA***

***TERZA SEZIONE CIVILE***

in persona del Giudice dott. Francesco Mannino ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al **n.87539** Ruolo generale degli affari contenziosi civili  
**dell'anno 2013**, avente come

**Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo: restituzione finanziamento.**

**promossa da:**

**KOALA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** (P.I. 10644661000) in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma ed ivi  
elettivamente domiciliata in Via Muzio Clementi n. 51 presso lo studio dell'Avv.  
Bruno Gentile che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto  
di citazione

**Opponente**

**Contro**

**STEFANO RUBINO** (c.f. RBNSFN74B13D451P), nato a Fabriano (AN) in data  
1/2/74, residente in Roma, via Ugo Inchiostri n.24, rappresentato e difeso  
dall'Avv. Peppino Mariano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in



Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n.55,giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.

### **Opposto**

All'udienza del 31/3/15 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge nella loro massima estensione, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Koala Società Cooperativa Sociale (di seguito solo Koala) conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale Stefano Rubino, per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21548/13 depositato il 14.10.13, con cui il Tribunale di Roma aveva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di Euro 28.750,00, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, in favore del Rubino, asseritamente spettante a quest'ultimo, già socio delle Koala, dopo che egli aveva receduto dalla cooperativa, in restituzione di quanto aveva apportato alle casse sociali a titolo di finanziamento.

A sostegno della opposizione, la Koala, preliminarmente, adduceva l'incompetenza del tribunale ordinario a decidere sulla domanda dell'odierno opposto, essendo competente il Collegio Arbitrale ex Art. 35 dello statuto della Cooperativa; nel merito sosteneva non esservi alcuna prova dei versamenti per finanziamenti conto soci che il Rubino affermava di avere effettuato.

Pertanto, l'opponente chiedeva che questo Tribunale volesse:



- *In via pregiudiziale e preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale Ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo che si oppone e dichiarare la competenza del Collegio Arbitrale, previsto dallo statuto societario, a decidere le domande formulate con il ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo che si oppone n. 21548/13 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma e conseguentemente revocarlo per le causali esposte in narrativa.*
- *In via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 21548/13 per le causali esposte in narrativa.*
- *Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande preliminari, in ogni caso dichiarare non sussistere il credito preteso e richiesto con il ricorso dal Sig. Stefano Rubino alla Koala Società Cooperativa Sociale e quindi dichiarare illegittimo e nullo e per l'effetto revocare e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 21548/13 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in danno della Koala Società Cooperativa Sociale per le causali esposte in narrativa.*
- *Con vittoria di spese e compensi di causa oltre oneri come per legge.*

Costitutosi, Stefano Rubino contestava l'assunto della Koala, facendo rilevare, quanto alla dedotta competenza arbitrale, che egli non aveva contestato alcun atto della cooperativa opponente e aveva agito, successivamente ed in esito al recesso dalla qualità di socio, come terzo creditore della società cooperativa; pertanto chiedeva il rigetto della opposizione.

All'udienza del 31/3/15, ritenuta l'opportunità di definire in via prioritaria la questione preliminare sollevate dall'opponente in ordine alla competenza



arbitrale, precisate le conclusioni, la causa era posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

È utile, preliminarmente, ricordare che, per antica e mai mutata giurisprudenza del S.C., l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03).

Ciò premesso, il Tribunale rileva che l'art. 35 dello statuto della società cooperativa Koala dispone: *“Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione ed alla applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società cooperativa ed i soci, o tra i soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto della controversia la qualità*



*di socio (fermo restando il disposto dell'art. 10 circa la decisione dei soci in caso di diniego dell'organo amministrativo all'ammissione di nuovo socio), devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.....”.*

Il Rubino ha contestato che nella fattispecie ricorrano le condizioni per l'applicazione della predetta clausola, asserendo di agire come terzo creditore della società cooperativa medesima e che *“la pretesa creditizia si fonda su una dichiarazione di debito intervenuta, per altro, quando lo stesso risultava ormai estraneo al rapporto sociale.”*

Questo Tribunale rileva che, come evidenziato dallo stesso Rubino nella sua missiva datata 8 marzo 2012, egli aveva apportato la somma di €28.750,00 di cui chiede la restituzione, nelle casse della cooperativa sociale a titolo di finanziamento c/soci.

L'opponente ha dedotto che il Rubino rientrasse nella categoria dei soci finanziatori e la parte opposta, che già in ricorso aveva affermato di agire per la restituzione della somma apportata alle casse sociali a titolo di finanziamento, non ha contestato tale affermazione; quindi, non vi è dubbio che il finanziamento in questione, effettuato da un socio della cooperativa a favore di quest'ultima, trovi la sua ragione nel rapporto sociale. Inoltre, si rileva che la dichiarazione di debito da parte dell'odierna opponente, che l'ingiungente cita a sostegno delle proprie ragioni, è stata formulata dalla Koala con lo stesso atto con cui l'amministratore della cooperativa ha deliberato e comunicato l'accoglimento della domanda di recesso. Tale contestualità fa ritenere infondata l'argomentazione del Rubino, secondo cui egli agirebbe come terzo creditore della società perché la pretesa creditizia si fonderebbe su una dichiarazione di debito intervenuta quando egli era



già estraneo al rapporto sociale, ed anzi rafforza ancor più la tesi che il finanziamento fosse scaturente dal rapporto sociale e, quindi, che la pretesa creditoria trovi la sua ragione proprio nel rapporto sociale, pur cessato.

A parere del Tribunale tale circostanza è sufficiente a fare ritenere che detta controversia rientri tra quelle indicate dall'art.35 sopra citato (*Tutte le controversie derivanti .....dal rapporto sociale*), che *devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale*, e ciò anche se il Rubino non è più socio della Cooperativa. Infatti, è pur vero che l'art.35 in questione fa riferimento a controversie *che dovessero insorgere tra la società cooperativa ed i soci, o tra i soci*, ma tra le controversie da rimettere alla decisione di arbitri tale articolo indica anche quelle in cui certamente una delle parti in causa non è più socio all'epoca della controversia (ad esempio, *...quelle relative al recesso od esclusione dei soci...*) ma quest'ultima nasce comunque dal rapporto sociale; ricorrono, pertanto, le condizioni per ritenere che rientrino nella clausola compromissoria, prevista dall'art.35 dello statuto della Koala, tutti i giudizi, quale quello in esame, che derivano dal rapporto sociale, anche non più in essere ma pur sempre causa della pretesa oggetto della controversia, e che, in forza della predetta clausola, le parti abbiano rinunciato espressamente a proporre qualsiasi azione avanti al giudice ordinario. Essi, dunque, vanno rimessi al giudizio di un collegio arbitrale.

Inoltre, non vi è dubbio e, comunque, non è contestato che nella fattispecie la controversia abbia ad oggetto un diritto disponibile.

Essendo la clausola compromissoria in questione relativa ad un arbitrato irrituale (così è espressamente definito dal settimo comma del citato art. 35 dello statuto), secondo il



costante orientamento del S.C. (cfr. sentt. nn.16044/2002 e 8429/2000), non si verte in ipotesi di incompetenza di questo Giudice a conoscere della presente domanda ma di improponibilità della domanda stessa innanzi al Giudice ordinario. Pertanto, deve essere dichiarata la improponibilità della domanda oggetto del presente procedimento e, conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Con riferimento alle spese processuali, ricorrono le condizioni per disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti in causa. Infatti si osserva che, pur in presenza di una clausola arbitrale, quale quella in esame, non è precluso all'attore convenire la controparte innanzi al Giudice ordinario, posto che quest'ultimo, qualora il convenuto non si costituisca o, pur costituendosi, non eccepisca la esistenza della clausola arbitrale o la eccepisca tardivamente, può ben statuire sulla domanda ed emettere sentenza.

L'ingiunzione richiesta dal Rubino non era improponibile *ab origine* e lo è divenuta solo dopo la opposizione da parte della cooperativa e la proposizione della eccezione di arbitrato.

### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- dichiara la improponibilità della domanda, attesa la sussistenza di clausola compromissoria nello statuto della cooperativa;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 21548/13, emesso dal Tribunale di Roma in data 14/10/2013 su richiesta di Stefano Rubino;
- dichiara interamente compensate le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015



**Il Giudice**  
**(dott. Francesco Mannino)**

